



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 21 (Trattato di estradizione)

Ambito temporale di applicazione

Il presente Trattato si applica alle richieste di estradizione successive alla sua entrata in vigore anche se si riferiscono a reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

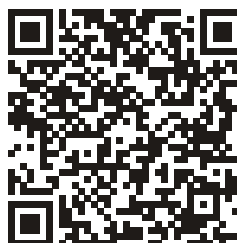
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di estradizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-estradizione-art-21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 21 (Trattato di estradizione)

